

LEZIONE DEL 13 NOVEMBRE 2021

Si prega di non riprodurre o diffondere i contenuti e il materiale riportati nella presente dispensa perché coperti dal diritto d'autore.

Giappichelli Formazione

CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO IN MAGISTRATURA 2021-2022

GIAPPICHELLI EDITORE

**Responsabile scientifico
Vincenzo Lopilato**

LEZIONE DEL 13 NOVEMBRE 2021
di Vincenzo Lopilato e Antonella Massaro

Diritto penale

AREE TEMATICHE

**IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ PENALE TRA ORDINAMENTO INTERNO E
DIRITTO EUROPEO IN SENSO AMPIO (Pt. II) – “IL FATTO TIPICO”**

Omissis.

Argomento 5

CONCETTO GIURIDICO GENERALE

Le cd. fattispecie di durata: reati permanenti, reati abituali, reati a consumazione prolungata, reati ad evento differito.

A. Schema per punti

1. Il reato abituale. 2. I reati permanenti. 2.1. I reati istantanei con effetti permanenti. 3. Reati a consumazione prolungata nell'elaborazione giurisprudenziale. 4. Reati ad evento differito. 5. Conseguenze di disciplina: *tempus* e *locus commissi delicti*. 5.1. Reati abituali, reati permanenti e “contestazione aperta”: il caso degli atti persecutori.

Nota. *Si rinvia alla lezione per lo sviluppo del concetto giuridico generale.*

A.2. Inquadramento teorico-ricostruttivo

1. Il reato abituale (reato a condotta reiterata)

La categoria giuridica del reato abituale, priva di “formale” riconoscimento normativo, deve considerarsi di derivazione dottrinale.

Lo schema in questione si applicherebbe a quelle fattispecie per l'integrazione delle quali il legislatore esige o ammette la reiterazione “intervallata” nel tempo di una pluralità di condotte tra loro omogenee in rapporto all'offesa-contenuto del reato (e, quindi non necessariamente identiche: il delitto di “Maltrattamenti contro familiari e conviventi”, per esempio, può essere integrato con condotte di minaccia, ingiuria, violenza fisica, ecc.).

Nel reato abituale il tempus commissi delicti, ai fini della successione di leggi penali, coincide con la realizzazione dell'ultima condotta tipica integrante il fatto di reato.

Si distingue tra reato abituale proprio, in cui le singole condotte, di per sé, sono (o possono essere) penalmente irrilevanti, e reato abituale improprio, nel quale la fattispecie risulterebbe dalla ripetizione di fatti già penalmente rilevanti (così, ad esempio, l'art. 564, co. 2 c.p.).

A questa prima bipartizione si è aggiunta quella (particolarmente controversa) tra reato necessariamente abituale, in cui la reiterazione della condotta è requisito costitutivo del fatto (così ad esempio gli artt. 572 e 612-bis c.p.), e reato eventualmente abituale, per l'esistenza del quale non è necessaria la reiterazione delle condotte, potendo la realizzazione della medesima fattispecie essere integrata sia da un solo fatto, sia da una pluralità (si pensi a titolo meramente esemplificativo al delitto di “Abusivo esercizio di una professione” di cui all'art. 348 c.p.: un singolo episodio di esercizio abusivo di una professione, ancorché isolato, è penalmente rilevante, ma una molteplicità di atti resta inquadrata nel contesto della stessa fattispecie concreta).

2. I reati permanenti

Nell'ambito dei cd. reati di durata, si distinguono dai reati abituali i *reati permanenti*: questi ultimi si distinguono dai reati istantanei perché è necessario che l'offesa penalmente rilevante si protragga per un certo lasso di tempo come conseguenza di una deliberazione in tal senso da parte del soggetto attivo. Esempio tipico di reato permanente è il sequestro di persona (art. 605 cod. pen.); esempio di

Si prega di non riprodurre o diffondere i contenuti e il materiale riportati nella presente dispensa 2 perché coperti dal diritto d'autore.

Giappichelli Formazione

LEZIONE DEL 13 NOVEMBRE 2021

reato abituale è la fattispecie di cui all'art. 572 cod. pen. (maltrattamenti in famiglia) oppure gli atti persecutori (art. 612 *bis* cod. pen.) dove la reiterazione della condotta è espressamente richiesta dal legislatore.

Secondo la c.d. concezione bifasica del reato permanente, alla fase della c.d. instaurazione, che si realizzerebbe con un'azione, seguirebbe una fase di mantenimento, nella quale verrebbe invece in considerazione un'omissione.

Si tratta però di una concezione che può attualmente considerarsi superata posto che, per esempio, il mantenimento dell'offesa penalmente rilevante ben potrebbe richiedere delle condotte attive.

3. I reati a consumazione prolungata

Categoria di elaborazione giurisprudenziale (esempi: artt. 640-bis, 644 c.p.)

La condotta è unitaria, ma produce effetti dilazionati nel tempo, che rappresentano un approfondimento dell'offesa.

4. Reati ad evento differito

L'evento (naturalistico) si verifica a distanza di tempo rispetto alla condotta penalmente rilevante. Si tratta di chiarire se, ai fini dell'individuazione del tempus commissi delicti, debba aversi riguardo al criterio della condotta o al criterio dell'evento.

B. Giurisprudenza

1. Reati a condotta frazionata o a consumazione prolungata: **Cass. pen., sez. VI, 8 gennaio 2021, n. 10790.**

Massima:

Il reato di cui all' art. 316-ter c.p. , commesso mediante la riscossione dei ratei pensionistici di un genitore defunto, in seguito al mancato assolvimento dell'obbligo di comunicare all'Ente previdenziale l'avvenuto decesso, ha natura di reato a consumazione prolungata e si consuma al momento della cessazione delle riscossioni, che segna il dies a quo del termine prescrizione.

1.1. **Segue: Cass. pen., sez. VI, 4 dicembre 2020, n. 7252.**

Massima:

Il reato di cui all' articolo 348 del Cp ha natura di reato eventualmente abituale ed a consumazione prolungata quando l'attività abusivamente svolta non si esaurisca in un originario e unico atto, di tale che il momento della consumazione del reato, ai fini della prescrizione, deve individuarsi in quello nel quale sia cessato l'effetto tipico dell'attività abusivamente svolta (nella specie, è stato escluso l'intervenuto decorso della prescrizione sul rilievo che l'attività abusiva della professione di avvocato da parte dell'imputato non risultava ancora esaurita in ragione del perdurante svolgimento del patrocinio abusivo in giudizio).

1.2. **Cass. pen. sez. IV, 21 giugno 2018, n. 38227.**

Massima:

Il delitto di usura si configura come reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata perché i pagamenti effettuati dalla persona offesa, in esecuzione del patto usurario, compongono il fatto lesivo penalmente rilevante; ne consegue che rispondono a titolo di concorso nel reato i terzi, estranei all'accordo originario, che intervengono dando impulso alla procedura esecutiva per il recupero dei crediti rimasti inadempiti e per il conseguimento dell'illecito vantaggio usurario dagli stessi preteso.

2. Reati abituali: **Cass. pen., sez. VI , 3 dicembre 2020, n. 2979.**

Si prega di non riprodurre o diffondere i contenuti e il materiale riportati nella presente dispensa 3 perché coperti dal diritto d'autore.

Giappichelli Formazione

LEZIONE DEL 13 NOVEMBRE 2021

Il reato di maltrattamenti, in quanto reato abituale, si consuma nel momento in cui ha luogo la cessazione della condotta, sicché eventuali modifiche del regime sanzionatorio trovano applicazione anche se intervenute dopo l'inizio della consumazione, ma prima della cessazione della abitudine. (Fattispecie in cui è stata ritenuta applicabile, ai fini della determinazione del termine di fase della custodia cautelare, la norma introdotta dalla l. 19 luglio 2019, n. 69, che ha trasformato l'aggravante di cui all' art. 61, comma 1, n. 11-quinquies c.p. in una aggravante ad effetto speciale della fattispecie base del maltrattamenti).

3. *Tempus commissi delicti*: le recenti Sezioni unite sui reati ad evento differito: Cass. pen., sez. un., 24 settembre 2018, n. 40986.

Omissis...

4. *La conclusione raggiunta consente di affrontare la questione rimessa alla cognizione delle Sezioni unite, al cui esame, tuttavia, è opportuno far precedere una sia pur sintetica ricognizione della successione di leggi che viene in rilievo nel caso di specie.*

Nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dalla legge 23 marzo 2016, n. 41 (entrata in vigore il 25/03/2016), l'art. 589, secondo comma, cod. pen. comminava, per il fatto di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, la pena della reclusione da 2 a 7 anni: la fattispecie di cui al secondo comma integrava una circostanza aggravante (ex plurimis, Sez. 4, n. 18204 del 15/03/2016, Bianchini, Rv. 266641; Sez. 4, n. 44811 del 03/10/2014, Salvadori, Rv. 260643), non soggetta, diversamente da quella di cui all'art. 589, terzo comma, cod. pen. (Sez. 4, n. 33792 del 23/04/2015, Rv. 264331), al regime derogatorio della disciplina relativa al giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee stabilito dall'art. 590-bis cod. pen. (sempre nella formulazione anteriore alla novella del 2016). Di conseguenza, l'applicazione, come nel caso di specie, delle circostanze attenuanti generiche, poteva condurre all'irrogazione di una pena, nel minimo, di 6 mesi di reclusione, nel caso di giudizio di equivalenza, ovvero di 4 mesi di reclusione, nel caso di giudizio di prevalenza dell'attenuante.

Il quadro sanzionatorio muta radicalmente con l'avvento della legge n. 41 del 2016, che ha introdotto la fattispecie di omicidio stradale ex art. 589-bis cod. pen.: si tratta di autonoma fattispecie incriminatrice (Sez. 4, n. 29721 del 01/03/2017, Venni, Rv. 270918), sicché l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche può condurre all'irrogazione, nel minimo, della pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione: pena, questa, individuata dalla sentenza impugnata prima della riduzione per il rito.

5. *Il contrasto nella giurisprudenza di legittimità compendiato nella questione di diritto sopra richiamata è ben espresso, in particolare, da due pronunce della Quarta Sezione di questa Corte, entrambe relative a fattispecie concrete di omicidio colposo (per inosservanza della normativa antinfortunistica, l'una, e delle norme sulla circolazione stradale, l'altra) ed entrambe caratterizzate da un significativo intervallo di tempo intercorso tra condotta ed evento e dalla sopravvenienza, tra l'uno e l'altra, di una disciplina legislativa più sfavorevole per l'imputato: è quanto accaduto nel caso di specie, posto che la condotta ascritta all'imputato risale al 20/01/2016, l'evento mortale si è verificato il 28/08/2016 e, medio tempore, è intervenuta la più sfavorevole disciplina dettata dalla legge n. 41 del 2016, che ha delineato il quadro sanzionatorio all'interno del quale è stata definita la pena applicata ex art. 444 cod. proc. pen..*

5.1. *Nella prospettiva del primo orientamento, Sez. 4, n. 22379 del 17/04/2015, Sandrucci è intervenuta in una fattispecie concreta in cui l'evento mortale si era verificato molti anni dopo la condotta e, nell'intervallo di tempo tra l'una e l'altro, erano sopravvenute due modifiche legislative che avevano comportato l'innalzamento dei limiti edittali dell'art. 589 cod. pen. (la legge 21 febbraio 2006, n. 102 e il d. l. 23 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, con legge 24 luglio 2008, n. 125). Disattendendo i rilievi della difesa volti a censurare l'applicazione della più sfavorevole disciplina vigente al momento dell'evento, la sentenza Sandrucci ha ritenuto corretta la decisione*

Si prega di non riprodurre o diffondere i contenuti e il materiale riportati nella presente dispensa 4 perché coperti dal diritto d'autore.

Giappichelli Formazione

LEZIONE DEL 13 NOVEMBRE 2021

del giudice di merito secondo cui per il trattamento sanzionatorio deve aversi riguardo 'a quello vigente al momento della consumazione del reato: cioè al momento dell'evento lesivo', sicché non vi è ragione di evocare l'art. 2, quarto comma, cod. pen. 'per il rilievo assorbente che questo fa riferimento al tempo in cui è stato commesso il reato e cioè a quello in cui si è consumato'. È dunque 'rispetto al momento della consumazione del reato che potrebbe porsi una questione di applicazione di una normativa in ipotesi più favorevole che sia sopravvenuta'; in altri termini, è al momento della consumazione che bisogna avere riguardo per individuare la normativa applicabile e (solo) 'rispetto a tale momento può in ipotesi porsi una questione di applicazione di normativa sopravvenuta': il che doveva escludersi nel caso in esame.

Sempre al primo orientamento l'ordinanza di rimessione riconduce anche Sez. 5, n. 19008 del 13/03/2014, Calamita, Rv. 260003, che ha ritenuto corretta l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (oggi, art. 416-bis.l. cod. pen.) in relazione ai reati di importazione e conseguente detenzione di armi da guerra, nei confronti di un imputato il quale aveva intrapreso trattative con il venditore prima dell'introduzione della circostanza aggravante, laddove la condotta illecita si era perfezionata, per effetto dell'apporto di altri concorrenti, dopo l'entrata in vigore della nuova norma: osserva la sentenza Calamita, per un verso, che 'il tempus commissi delicti è quello in cui si perfeziona la condotta o si verifica l'evento' (argomento, questo, sostanzialmente in linea con il primo orientamento) e, per altro verso, che l'indirizzo giurisprudenziale in tema di reati permanenti (in particolare, associativi) deve trovare applicazione 'anche per i reati non permanenti, quando l'azione abbia avuto durata apprezzabile e si sia, comunque, conclusa (e dunque il reato abbia avuto consumazione) sotto la vigenza della nuova legge'. Come osservato dall'ordinanza di rimessione, la sentenza Calamita presenta una duplice peculiarità, in quanto a venire in rilievo è una condotta ad 'esecuzione frazionata' e le diverse 'frazioni' sono state realizzate da diversi concorrenti: sotto questo secondo profilo, il problema dell'individuazione del tempus commissi delicti si intreccia, nel caso affrontato dalla sentenza in esame (dalla quale, peraltro, non risulta univocamente quale segmento del fatto si sia perfezionato dopo l'introduzione della circostanza aggravante e, in particolare, se si tratti solo dell'evento ovvero anche di una parte della condotta posta in essere dai concorrenti), con le diverse questioni attinenti all'individuazione dei requisiti necessari affinché la singola 'frazione' di condotta assuma rilevanza ai fini del concorso di persone nel reato: questioni, afferenti sia al piano dell'elemento materiale, sia a quello dell'elemento soggettivo della fattispecie concorsuale, estranee al tema rimesso all'esame di queste Sezioni unite.

5.2. Al secondo orientamento va, invece, ascritta Sez. 4, n. 8448, del 05/10/1972, Bartesaghi, Rv. 122686 intervenuta, come si è anticipato, in una fattispecie concreta di omicidio colposo per violazione delle norme sulla circolazione stradale: tra la condotta e l'evento era stata introdotta la legge 11 maggio 1966, n. 296, che prevedeva un più severo trattamento sanzionatorio, applicato dal giudice di appello che, in parte qua, aveva riformato la sentenza di primo grado. Aderendo all'impostazione del giudice di primo grado, la sentenza Bartesaghi ha osservato che 'al fine di stabilire la legge applicabile, non si tratta di individuare il momento della consumazione, ma quello nel quale il reato è stato commesso, come espressamente stabilisce la legge. E se vi sono reati nei quali commissione e consumazione coincidono, ve ne sono altri nei quali il momento della consumazione, col realizzarsi dell'evento, si verifica successivamente o può verificarsi successivamente'. Seguendo la tesi del giudice di appello, osserva ancora la sentenza Bartesaghi, si giungerebbe all'applicazione retroattiva della legge nel caso di nuove o più gravi statuizioni penali, quando la condotta si sia esaurita sotto l'imperio di una legge che non prevedeva il fatto come reato, o che lo prevedeva meno grave di quanto non sia considerato dalla nuova. Ed in tal modo il reo verrebbe ad essere punito più gravemente per il fatto puramente casuale che nel periodo di tempo intercorrente tra la sua condotta e l'evento sia sopraggiunta la nuova legge, in tal modo determinandosi quell'incertezza sul grado di illiceità del comportamento umano che è escluso in

Si prega di non riprodurre o diffondere i contenuti e il materiale riportati nella presente dispensa 5 perché coperti dal diritto d'autore.

Giappichelli Formazione

LEZIONE DEL 13 NOVEMBRE 2021

modo assoluto dal principio dell'irretroattività'. Poiché il legislatore, uniformandosi ai principi di irretroattività e di non ultrattività, ha voluto distinguere tra commissione e consumazione del reato, rileva conclusivamente la sentenza Bartesaghi, non è lecito all'interprete identificare i due momenti: 'e ciò tanto più appare esatto in quanto il precetto penale, alla cui violazione consegue quella determinata sanzione è rivolto al soggetto condizionandone l'attività psichica, che si estrinseca nella condotta nella misura nella quale tale condotta, in quanto causa di evento penalmente sanzionato, sia considerata illecita'.

6. Le Sezioni Unite ritengono di dover condividere il secondo orientamento, con le precisazioni di seguito indicate. Plurime ragioni convergono verso la conclusione secondo cui, a fronte di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale più sfavorevole, deve trovare applicazione la legge vigente al momento della condotta.

In limine, tuttavia, deve essere esaminato il problema segnalato, nella sua requisitoria scritta, dal Procuratore generale presso questa Corte, il quale, come si è visto, ha chiesto, in via principale, che sia sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui fa riferimento alla commissione del reato e non del fatto anche con riguardo ai reati di evento qualora quest'ultimo sia differito nel tempo e, dopo la realizzazione della condotta, sopravvenga una disciplina punitiva meno favorevole. La tesi del Procuratore generale, incentrata sul duplice rilievo che l'art. 2, quarto comma, cod. pen. fa riferimento al tempo in cui è stato commesso il reato (e non il fatto) e che la scissione degli elementi costitutivi del reato (condotta, nesso causale, evento) non è consentita in via interpretativa, non può essere condivisa.

6A. Come puntualizzato da queste Sezioni Unite, 'l'interpretazione letterale della legge (...) è il canone ermeneutico prioritario per l'interprete', sicché 'l'ulteriore canone dato dall'interpretazione logica e sistematica soccorre e integra il significato proprio delle parole, arricchendole della ratio della norma e del suo coordinamento nel sistema nel quale va ad inserirsi', ma tale criterio 'non può servire ad andare oltre quello letterale quando la disposizione idonea a decidere la controversia è chiara e precisa' (Sez. U, n. 46688 del 29/09/2016, Schirru). Del resto, la stessa giurisprudenza costituzionale ha più volte ribadito che il significato della lettera della norma impugnata 'non può essere valicato neppure per mezzo dell'interpretazione costituzionalmente conforme' e, dunque, impedisce di conseguire in via interpretativa 'l'effetto che solo una pronuncia di illegittimità costituzionale può produrre' (così, ex plurimis, Corte cost., sent. n. 110 del 2012). Se, dunque, prioritario, nel senso indicato, è 'l'esame delle connotazioni testuali della norma' (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017 - dep. 2018, Matrone), tale esame non esonera certo il giudice dalla ricerca di tutti i possibili significati rinvenibili nel testo: all'interno di quello che, in ambito civile, è stato indicato come il limite di 'tolleranza ed elasticità del significante testuale' (Sez. U civ., n. 15144 del 11/07/2011; Sez. U civ., n. 27341 del 23/12/2014), l'interprete deve esplorare a fondo le potenzialità linguistiche della disposizione legislativa, individuandone - anche alla luce del sistema normativo in cui è inserita - tutti i possibili e coerenti significati autorizzati dal testo. Il dato letterale, dunque, è l'oggetto prioritario dell'attività interpretativa e ne segna il limite 'esterno'; limite che deve essere individuato con particolare rigore nella materia penale, in considerazione del peculiare valore rivestito, rispetto ad essa, dalla riserva di legge, che, come messo in luce dalla giurisprudenza costituzionale, nell'accezione recepita dall'art. 25, secondo comma, Cost., 'demanda il potere di normazione in materia penale - in quanto incidente sui diritti fondamentali dell'individuo, e segnatamente sulla libertà personale all'istituzione che costituisce la massima espressione della rappresentanza politica: vale a dire al Parlamento, eletto a suffragio universale dall'intera collettività nazionale (...), il quale esprime, altresì, le sue determinazioni all'esito di un procedimento - quello legislativo - che implica un preventivo confronto dialettico tra tutte le forze politiche, incluse quelle di minoranza, e, sia pure indirettamente, con la pubblica opinione' (sent. n. 230 del 2012). Ma il perimetro segnato, per l'interprete, dal limite esterno rappresentato dal dato testuale ben può

Si prega di non riprodurre o diffondere i contenuti e il materiale riportati nella presente dispensa 6 perché coperti dal diritto d'autore.

Giappichelli Formazione

LEZIONE DEL 13 NOVEMBRE 2021

includere - e spesso include - una pluralità di significati attribuibili al testo della disposizione, pluralità desumibile, ad esempio, dall'intrinseca polisemia dello stesso dato testuale, così come dalla sua lettura nel contesto delineato dal sistema normativo in cui si colloca e, prima di tutto, dalla disciplina legale dell'istituto di cui la norma è parte: ossia, per quanto è qui di interesse, dall'art. 2 cod. pen..

6.2. Nella disposizione codicistica, il riferimento al 'reato', e non al 'fatto', non assume la valenza ad esso attribuita dal Procuratore generale, ossia la considerazione del 'reato' nella 'triade dei suoi elementi costitutivi, condotta nesso causale - evento naturalistico': invero, con il termine 'fatto' il primo e il secondo comma dell'art. 2 cod. pen. evocano la fattispecie non (o non più) penalmente sanzionata, mentre il termine 'reato' di cui al quarto comma indica quella penalmente sanzionata (e assoggettata al regime della successione di leggi penali).

D'altra parte, su un piano generale - ed anche al fine di meglio definire la portata della questione posta all'esame delle Sezioni unite e del principio di diritto che sarà enunciato - mette conto sottolineare come l'individuazione del tempus commissi delicti non possa essere delineata in termini generalizzanti, ma vada riferita ai singoli istituti e ricostruita sulla base della ratio di ciascuno di essi e dei principi - prima di tutto costituzionali - che li governano: conclusione, questa, condivisa dalla dottrina secondo cui l'indagine volta all'individuazione del tempus non può che essere riferita ai singoli istituti per i quali assume rilevanza il dato cronologico della commissione del reato.

Non si rinviene, infatti, nel codice penale una definizione, per così dire, 'onnicomprensiva' del tempus commissi delicti. Tale, in particolare, non può essere considerata quella offerta dall'art. 6 cod. pen. (alla quale sembra far riferimento la sentenza Calamita sopra richiamata), che, al fine di individuare i reati commessi nel territorio dello Stato, fa coincidere la commissione del reato con il verificarsi nel territorio stesso della condotta (anche in parte) ovvero dell'evento; tuttavia, l'alternatività - o, meglio, l'equivalenza - ai fini dell'art. 6 cod. pen. del criterio della condotta e del criterio dell'evento rende ragione dell'inidoneità di detta disciplina a fissare il tempus commissi delicti ai fini della successione di leggi, posto che, come i casi in esame testimoniano, la distanza temporale che può riscontrarsi tra condotta ed evento impone di individuare in termini unitari (e non già alternativi) il tempus. Del resto, mentre una disciplina ad hoc è dettata in tema di decorrenza del termine di prescrizione (art. 158), formulazioni sostanzialmente espressive del sintagma 'reato commesso' si rinvengono in numerose disposizioni codicistiche relative ad istituti diversi (ad esempio, alla recidiva: art. 99; alla sospensione condizionale della pena: art. 163, secondo e terzo comma; al perdono giudiziale: art. 169; all'amnistia: art. 151), ciascuno connotato da una ratio ed inserito in contesti normativi specifici.

Il riferimento dell'art. 2, quarto comma, cod. pen. alla 'commissione del reato', dunque, non si presta, di per sé solo, ad accreditare, in termini appunto generalizzanti, il criterio della condotta: sotto questo profilo, la sentenza Bartesaghi, pur rimarcando correttamente la non sovrapponibilità della nozione di consumazione rispetto a quella di commissione del reato, sembra, in alcuni passaggi, enfatizzare la portata del dato testuale. Se, tuttavia, le ragioni di ordine prima di tutto sistematico che militano a favore del secondo orientamento non possono dar corpo a un criterio generale di individuazione del tempus commissi delicti a qualsiasi fine e rispetto a qualsiasi istituto, il riferimento letterale alla 'commissione del reato' non è di ostacolo all'individuazione della condotta dell'agente quale punto di riferimento cronologico della successione di leggi: la mancanza, nel codice penale, di una nozione onnicomprensiva del tempus commissi delicti e la valenza dei richiami al 'fatto' e al 'reato' nell'art. 2 cod. pen. convergono nell'individuazione di un'area semantica dell'espressione 'reato commesso' nella quale è riconducibile, in via interpretativa, il criterio della condotta, senza fuoriuscire dall'ambito dei significati autorizzati dal testo legislativo, ossia dai quarto comma dello stesso art. 2.

Si prega di non riprodurre o diffondere i contenuti e il materiale riportati nella presente dispensa 7 perché coperti dal diritto d'autore.

Giappichelli Formazione

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, l'interpretazione adeguatrice dei giudici ha possibilità di esplicazione soltanto quando una disposizione abbia carattere 'polisenso' e da essa sia enucleabile, senza manipolare il contenuto della disposizione, una norma compatibile con la Costituzione' attraverso l'impiego degli ordinari canoni ermeneutici (Sez. U, n. 23016 del 31/03/2004, Pezzella): canoni, quelli di seguito valorizzati nel perimetro delineato dal testo della disposizione, che escludono la necessità di promuovere un incidente di legittimità costituzionale.

7. Nell'individuazione delle ragioni dell'adesione al secondo orientamento vengono dunque in rilievo, in primo luogo, gli strumenti dell'interpretazione sistematica e la valorizzazione delle indicazioni offerte dai principi - innanzitutto costituzionali - che governano la successione di leggi penali.

7.1. A fondamento del principio di irretroattività della norma più sfavorevole (che attiene non solo alle norme incriminatrici, ma anche a quelle che 'incidono sulla qualità e quantità della pena': Corte cost., sent. n. 306 del 1993) si pone, essenzialmente, un'istanza di garanzia della persona contro i possibili arbitri del legislatore, garanzia che l'art. 25, secondo comma, Cost. tutela, come si è anticipato, quale 'valore assoluto, non suscettibile di bilanciamento con altri valori costituzionali' (Corte cost., sent. n. 394 del 2006; sent. n. 236 del 2011): sotto questo profilo, il principio di irretroattività della norma più sfavorevole si differenzia dal principio di retroattività della norma penale più favorevole, che rinviene il proprio fondamento non già nell'art. 25 Cost., ma, in primo luogo, nel principio di uguaglianza, essendo quindi 'suscettibile di limitazioni e deroghe', che, tuttavia, 'devono giustificarsi in relazione alla necessità di preservare interessi contrapposti di analogo rilievo' (ex plurimis, Corte cost., sent. n. 215 del 2008, sent. n. 394 del 2006), nonché nell'art. 117, primo comma, Cost., in riferimento all'art. 7 Cedu, parametro che, comunque, non attribuisce al principio di retroattività in mitius carattere assoluto e inderogabile, potendo esso, anche sotto questo profilo, subire 'deroghe o limitazioni' (sent. n. 236 del 2011, cit.). Per il principio di irretroattività della norma più sfavorevole, viene invece in rilievo un'istanza di preventiva valutabilità da parte dell'individuo delle conseguenze penali della propria condotta, istanza, a sua volta, funzionale a preservare la libera autodeterminazione della persona (funzione, questa, che il divieto di retroattività condivide con il principio di determinatezza). Univoche, in tal senso, sono le indicazioni offerte dalla giurisprudenza costituzionale: il principio di irretroattività della norma penale sfavorevole, infatti, 'si pone come essenziale strumento di garanzia del cittadino contro gli arbitri del legislatore, espressivo dell'esigenza della 'calcolabilità' delle conseguenze giuridico-penali della propria condotta, quale condizione necessaria per la libera autodeterminazione individuale' (Corte cost., sent. n. 394 del 2006; conf., ex plurimis, sent. n. 236 del 2011): esigenza, questa, 'con la quale contrasta un successivo mutamento peggiorativo 'a sorpresa' del trattamento penale della fattispecie' (sent. n. 230 del 2012).

È dunque la condotta il punto di riferimento temporale essenziale a garantire la 'calcolabilità' delle conseguenze penali e, con essa, l'autodeterminazione della persona: ed è a tale punto di riferimento temporale che deve essere riconnessa l'operatività del principio di irretroattività ex art. 25 Cost., posto che 'spostare in avanti' detta operatività, correlandola all'evento del reato, determinerebbe, qualora alla condotta interamente posta in essere nella vigenza di una legge penale sia sopravvenuta una normativa penale più sfavorevole, la sostanziale retroattività di quest'ultima rispetto al momento in cui è effettivamente possibile per la persona 'calcolare' le conseguenze penali del proprio agire; con l'inevitabile svuotamento dell'effettività della garanzia di autodeterminazione della persona e della ratio di tutela del principio costituzionale di irretroattività.

La ratio di garanzia del principio di irretroattività della norma più sfavorevole e il suo necessario riferimento alla valutabilità delle conseguenze penali della condotta dell'uomo sono, dunque, decisivi nell'indirizzare la soluzione della questione rimessa alle Sezioni unite verso l'adesione al 'criterio della condotta'. Una ratio di garanzia della persona del tutto coerente con il principio

Si prega di non riprodurre o diffondere i contenuti e il materiale riportati nella presente dispensa 8 perché coperti dal diritto d'autore.

Giappichelli Formazione

personalista che il Costituente ha posto quale uno dei pilastri fondamentali dell'edificio costituzionale, secondo l'impostazione accolta con l'approvazione del c.d. ordine del giorno Dossetti.

Le indicazioni offerte dai lavori preparatori dell'Assemblea Costituente confermano le ragioni dell'adesione al secondo orientamento: la disposizione poi recepita nel secondo comma dell'art. 25 Cost. è, in buona sostanza, frutto di un emendamento proposto, tra gli altri, dall'onorevole L.G., che intervenne nel dibattito chiarendo il significato del principio di irretroattività, nella formulazione poi approvata, ossia stabilire 'in maniera precisa che la norma di legge penale deve preesistere non solo all'evento, ma anche all'azione', poiché è in quest'ultima che 'si realizza il contrasto tra la volontà imputabile del delinquente e la volontà della legge': una chiara traccia della necessità di correlare, dal punto di vista cronologico, il principio di irretroattività alla condotta dell'agente e non al successivo momento dell'evento.

Di segno analogo è l'indicazione offerta dalla decisione delle Sezioni unite di questa Corte intervenuta sulle questioni scaturite dalla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. nella parte in cui ammetteva al giudizio abbreviato l'imputato cui fosse addebitato un reato punibile con l'ergastolo (Corte cost., sent. n. 176 del 1991): muovendo dal rilievo della natura di trattamento penale di favore rivestita dalla riduzione di pena per il giudizio abbreviato, le Sezioni unite hanno affermato che la garanzia dell'art. 25, secondo comma, Cost. deve essere intesa nel senso che se un trattamento penale più favorevole è ricollegato dalla legge ad una condotta 'non può un'eventuale pronuncia di incostituzionalità di quella legge comportare un trattamento svantaggioso per chi ha tenuto quella condotta'; di qui la conclusione che la sentenza della Corte costituzionale non poteva determinare effetti svantaggiosi per gli imputati di reati punibili con l'ergastolo che avevano richiesto il giudizio abbreviato prima della dichiarazione dell'illegittimità (Sez. U, n. 2977 del 06/03/1992, Piccillo, Rv. 189399). Pur non affrontando la questione oggi in esame, all'evidenza estranea al peculiare problema allora in discussione, è significativo, nella sentenza Piccillo, il legame instaurato, nella definizione della portata della garanzia accordata dall'art. 25, secondo comma, Cost., tra il trattamento più svantaggioso sopravvenuto e la condotta (in quel caso, processuale) alla quale era associato il trattamento più favorevole previsto dalla norma dichiarata incostituzionale: un legame che, con riferimento alla condotta tenuta durante la (invalida) vigenza di una norma penale più favorevole poi dichiarata incostituzionale, attribuisce al principio di irretroattività una sorta di 'rigidità rinforzata' anche rispetto alla stessa declaratoria di illegittimità costituzionale, secondo una prospettiva che si rinviene altresì nella giurisprudenza costituzionale (Corte cost., sent. n. 148 del 1983; sent. n. 394 del 2006; nonché, con riguardo all'affine problema del decreto-legge non convertito, sent. n. 51 del 1985, intervenuta limitatamente all'applicabilità dell'art. 2, ultimo comma, cod. pen. ai 'fatti pregressi' all'adozione del decreto-legge).

La medesima prospettiva - con la sottolineatura del diverso regime cui sono sottoposti, in caso di declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma più favorevole, i 'fatti pregressi' e i 'fatti concomitanti' - è stata valorizzata dalla giurisprudenza di legittimità quando ha affermato che, in tema di successione di leggi nel tempo, la norma incriminatrice più severa, ripristinata per effetto della pronuncia di incostituzionalità di una successiva norma penale di favore, non può essere applicata ai fatti commessi durante la vigenza di quest'ultima, rispetto ai quali 'non può avere svolto alcuna funzione di orientamento e di limite delle scelte di comportamento dell'agente', ma opera per tutti quei fatti pregressi commessi nella vigenza della norma non ancora modificata in senso più favorevole dalla disciplina dichiarata incostituzionale, fatti, quelli pregressi, che 'dovevano essere 'confrontati', dal proprio autore, con le norme vigenti in quel momento' (Sez. 3, n. 28233 del 03/03/2016, Menti, Rv. 267410; conf., Sez. 3, n. 4185 del 19/10/2016 - dep. 2017, Facciuto, Rv. 269068; Sez. 4, n. 44808 del 26/09/2014, Madani, Rv. 260735).

Si prega di non riprodurre o diffondere i contenuti e il materiale riportati nella presente dispensa 9 perché coperti dal diritto d'autore.

Giappichelli Formazione

LEZIONE DEL 13 NOVEMBRE 2021

In coerenza con la ratio di garanzia del principio di irretroattività, del resto, può richiamarsi l'art. 7, paragrafo 1, della CEDU, che sancisce il divieto di applicazione retroattiva delle norme penali incriminatrici e, in generale, delle norme penali più severe, in modo da assicurare, come ha chiarito la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che, nel momento in cui un imputato ha commesso l'atto che ha dato luogo all'azione penale, esistesse una disposizione legale che rendesse l'atto punibile e che la pena imposta non abbia superato i limiti fissati da tale disposizione (Corte Edu, sentenza 22 giugno 2000, Coeme c. Belgio, § 145).

7.2. L'identificazione, ai fini della successione di leggi penali, del tempus commissi delicti con quello della condotta tipica trova poi decisive conferme di ordine sistematico sul terreno delle funzioni costituzionali della pena.

Quanto alla funzione di prevenzione generale, evocata nell'intervento dell'onorevole L. sopra richiamato, è nel momento in cui agisce ovvero omette di compiere l'azione doverosa che l'agente si pone in contrasto con la funzione di orientamento della norma penale: ciò conferma che, ai fini della successione di leggi penali, il tempo del commesso reato va individuato nella condotta, ossia nel momento rispetto al quale la funzione di prevenzione generale della norma penale può in concreto esplicarsi.

La medesima conclusione vale per la funzione rieducativa, la cui centralità nella definizione del volto costituzionale del sistema penale è stata di recente rimarcata dal giudice delle leggi richiamando il 'principio della non sacrificabilità' di tale funzione 'sull'altare di ogni altra, pur legittima, funzione della pena' (Corte cost., sent. n. 149 del 2018). Muovendo dalla lettura congiunta del primo e del terzo comma dell'art. 27 Cost., nel quadro delle fondamentali direttive del sistema costituzionale desunte, tra l'altro, dall'art. 25 Cost., la Corte costituzionale ha messo in luce come alla 'possibilità di conoscere la norma penale' vada 'attribuito un autonomo ruolo nella determinazione dei requisiti subiettivi d'imputazione costituzionalmente richiesti', in quanto tale possibilità è 'presupposto della rimproverabilità del fatto, inteso quest'ultimo come comprensivo anche degli elementi subiettivi attinenti al fatto di reato'; in questa prospettiva, con specifico riferimento al principio di irretroattività della norma penale sfavorevole, si è sottolineato che, 'avuto riguardo anche al fondamentale principio di colpevolezza ed alla funzione preventiva della pena, desumibili dall'art. 27 Cost., ognuno dei consociati deve essere posto in grado di adeguarsi liberamente o meno alla legge penale, conoscendo in anticipo - sulla base dell'affidamento nell'ordinamento legale in vigore al momento del fatto quali conseguenze afflittive potranno scaturire dalla propria decisione (...): aspettativa che sarebbe, per contro, manifestamente frustrata qualora il legislatore potesse sottoporre a sanzione criminale un fatto che all'epoca della sua commissione non costituiva reato, o era punito meno severamente' (Corte cost., sent. n. 364 del 1988). La sottolineatura del momento della 'commissione' e la sua correlazione all'affidamento sulle conseguenze penali previste dall'ordinamento legale richiamano ancora una volta la rilevanza essenziale della condotta tipica e la necessità di individuare in essa il criterio per determinare il tempus commissi delicti ai fini della successione di leggi penali.

8. Come si è visto, la problematica affrontata si riconnette alla peculiarità della fattispecie concreta, caratterizzata (così come quelle prese in considerazione dalle sentenze Sandrucci e Bartesaghi), per un verso, da uno sviluppo dell'iter criminis nel quale interviene un significativo iato temporale tra condotta ed evento e, per altro verso, dalla sopravvenienza, in tale intervallo temporale, di una legge penale più sfavorevole: si tratta, dunque, di quelle che in dottrina sono state definite ipotesi di reato 'a distanza' o ad evento differito, ipotesi ricondotte alla più generale figura del reato 'a tempi plurimi'. Esigenze di completezza, peraltro, impongono di esaminare, alla luce delle ragioni poste a fondamento dell'adesione al criterio della condotta, la questione dell'individuazione del tempus ai fini della successione di leggi penali con riguardo ad alcune figure di reato caratterizzate (non già dalla 'distanza' tra condotta ed evento, bensì) dal protrarsi nel tempo della stessa condotta tipica.

Si prega di non riprodurre o diffondere i contenuti e il materiale riportati nella presente dispensa 10 perché coperti dal diritto d'autore.

Giappichelli Formazione

LEZIONE DEL 13 NOVEMBRE 2021

Una protrazione della condotta suscettibile di conoscere, nel suo svolgimento, il sopravvenire di una legge penale più sfavorevole si registra nel reato permanente, rispetto al quale la giurisprudenza di legittimità individua il tempus commissi delicti, ai fini della successione di leggi penali, nella cessazione della permanenza posto che, qualora la condotta antiggiuridica si protragga nel vigore della nuova legge, è quest'ultima che deve trovare applicazione (ex plurimis, Sez. 3, n. 43597 del 09/09/2015, Fiorentino, Rv. 265261; Sez. 5, n. 45860 del 10/10/2012, Abbatiello, Rv. 254458; Sez. 3, n. 13225 del 05/02/2008, Spera, Rv. 239847; Sez. 1, n. 20334 del 11/05/2006, Caffo, Rv. 234284; Sez. 1, n. 3376 del 21/02/1995, Gullo, Rv. 200697): il protrarsi della condotta sotto la vigenza della nuova, più sfavorevole, legge penale assicura la calcolabilità delle conseguenze della condotta stessa che, come si è visto, dà corpo alla ratio garantistica del principio di irretroattività. È dunque la legge più sfavorevole vigente al momento della cessazione della permanenza che deve trovare applicazione, ferma restando la necessità che sotto la vigenza della legge più severa si siano realizzati tutti gli elementi del fatto-reato (e, quindi, per il sequestro di persona, ad esempio, un'apprezzabile durata della limitazione della libertà personale della vittima). Naturalmente, l'applicazione della legge più sfavorevole introdotta quando la permanenza del fatto delittuoso era già in atto presuppone, come ha rimarcato la dottrina, la colpevole violazione della nuova legge e, dunque, la possibilità - di regola assicurata dalla vacatio legis - di conoscerla e, 'calcolandone' le conseguenze penali, di adeguare la condotta dell'agente.

I medesimi rilievi valgono anche per il reato abituale, in relazione al quale il tempus commissi delicti, ai fini della successione di leggi penali, coincide con la realizzazione dell'ultima condotta tipica integrante il fatto di reato. Il tema è stato affrontato dalla più recente giurisprudenza di legittimità soprattutto a proposito dell'introduzione del reato di atti persecutori e, dunque, in presenza non già di uno ius superveniens portatore di un trattamento sanzionatorio più severo, bensì - di una nuova incriminazione, la cui applicabilità presuppone la realizzazione, dopo l'introduzione della nuova fattispecie incriminatrice, di tutti gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 612-bis cod. pen. (e non solo, ad esempio, di un'ultima condotta persecutoria preceduta da altre intervenute prima della novella legislativa che ha previsto il reato): 'per l'applicabilità della nuova norma non è quindi sufficiente che sia stato compiuto l'ultimo atto dopo la sua entrata in vigore, ma occorre che tale atto sia stato preceduto da altri comportamenti tipici ugualmente compiuti sotto la vigenza della nuova norma incriminatrice' (Sez. 5, n. 54308 del 25/09/2017), mentre atti posti in essere prima dell'introduzione del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, con la legge 23 aprile 2009, n. 38, 'non possono rientrare nella condotta prevista e punita dall'art. 612-bis cod. pen.', ma neppure 'possono proiettare la loro irrilevanza penale su atti successivi - degradandoli a post factum non punibile' (Sez. 5, n. 10388 del 06/11/2012 - dep. 2013, Rv. 255330; conf. Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, Rv. 260410; Sez. 5, n. 48268 del 27/05/2016, Rv. 268162).

9. Deve dunque essere enunciato il seguente principio di diritto: 'In tema di successione di leggi penali, a fronte di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale più sfavorevole, deve trovare applicazione la legge vigente al momento della condotta'.

10. Alla luce delle considerazioni svolte, la sentenza impugnata, che ha applicato la pena concordata sulla base della legge più sfavorevole sopravvenuta alla condotta e vigente al momento dell'evento, deve essere annullata senza rinvio e deve disporsi la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Prato per l'ulteriore corso.

Omissis...

4. Reati abituali, reati permanenti e “contestazione aperta”: il caso degli atti persecutori: Cass. pen., sez. V 10 febbraio 2020, n. 15651.

Omissis...

Ritenuto in fatto

Si prega di non riprodurre o diffondere i contenuti e il materiale riportati nella presente dispensa 11 perché coperti dal diritto d'autore.

Giappichelli Formazione

LEZIONE DEL 13 NOVEMBRE 2021

1. Con sentenza del 19 settembre 2018 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la pronuncia del Tribunale di Avellino, con la quale era stata affermata la penale responsabilità di T.C. per il reato di atti persecutori in danno della ex fidanzata M.M. .

È stata confermata pure la condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile. La contestazione del reato riporta come epoca di commissione la seguente indicazione: **"dal mese di aprile 2009 con condotta tutt'ora perdurante"**.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del T. , articolando il motivo di ricorso enunciato qui di seguito nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.

Il ricorrente deduce vizi motivazionali in relazione all'omessa declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione alla data della pronuncia della sentenza di appello. Sostiene che la Corte ha ritenuto erroneamente la condotta "perdurante" sino alla data della emissione della sentenza di primo grado (28 gennaio 2013), mentre in tale pronuncia si fa riferimento all'ultimo "degli episodi compendati nella denuncia della M. " come risalente alla data del 26 gennaio 2010.

Il termine di prescrizione, quindi, sarebbe spirato alla data del 26 luglio 2017 ovvero prima della sentenza di appello.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato nei termini qui di seguito indicati.

Nella specie è stato contestato il reato di atti persecutori per fatti accaduti dai primi mesi dell'anno 2009 "con condotta perdurante", certamente alla data (gennaio 2010) della presentazione della denuncia querela da parte della persona offesa (si veda pag. 2 della sentenza di appello).

Nella sentenza di secondo grado si parla di un ulteriore episodio persecutorio verificatosi in data 24 aprile 2010 (pag. 2 della sentenza) e sempre i giudici di merito fanno riferimento alle ammissioni di alcuni atti persecutori da parte dell'imputato durante l'interrogatorio reso in data 10 maggio 2010 (pag. 3 della sentenza di appello).

Dunque, sulla base della ricostruzione dei fatti operata nelle sentenze di merito può cristallizzarsi il momento consumativo del reato ascritto alla data del 24 aprile 2010 ovvero facendo riferimento all'ultimo episodio persecutorio di cui si è dato atto in base alle risultanze processuali.

Ciò significa che, tenuto conto delle sospensioni ex art. 159 c.p. verificatesi durante il processo, per un periodo complessivo di otto mesi e giorni dodici, il termine prescrizione prorogato è spirato in data 6 luglio 2018 e, quindi, prima della sentenza di appello.

2. Va dato atto che nella giurisprudenza di questa Corte si registrano delle difformità interpretative in tema di reato di atti persecutori a "contestazione aperta".

2.1. Secondo un orientamento, al delitto di cui all'art. 612 bis c.p., che ha natura di reato abituale, e cioè a condotta plurima, non si applica il principio, proprio dei reati permanenti, secondo il quale, nell'ipotesi di contestazione aperta, il giudizio di penale responsabilità dell'imputato può estendersi, senza necessità di modifica dell'imputazione originaria, agli sviluppi della fattispecie emersi dall'istruttoria dibattimentale; ne consegue che le condotte persecutorie diverse e ulteriori rispetto a quelle descritte nell'imputazione devono formare oggetto di specifica contestazione, sia quando servono a perfezionare o ad integrare l'imputazione originaria, sia - e a maggior ragione - quando costituiscono una serie autonoma, unificabile alla precedente con il vincolo della continuazione (in tal senso Sez. 5, n. 45376 del 02/10/2019, Rv. 277255, che richiama come conformi Sez. 5, n. 22210 del 03/04/2017, Rv. 270241, nonché Sez. 6, n. 4636 del 28/02/1995, Rv. 201149, relativa ad altro reato abituale ovvero a quello di maltrattamenti in famiglia).

Si prega di non riprodurre o diffondere i contenuti e il materiale riportati nella presente dispensa 12 perché coperti dal diritto d'autore.

Giappichelli Formazione

LEZIONE DEL 13 NOVEMBRE 2021

Si è infatti ritenuto che solo le condotte espressamente contemplate nell'editto accusatorio rientrino nell'oggetto del giudizio, mentre gli atti cronologicamente successivi, pur costituendo reiterazione di condotte riconducibili allo schema degli atti persecutori, devono essere espressamente contestati per poter essere posti a fondamento di un giudizio di condanna.

Si è quindi sottolineata l'erroneità dell'assimilazione tra reato abituale (come quello ex art. 612 bis c.p.) e reato permanente: mentre la consumazione di quest'ultimo prosegue fino a che non cessi o venga rimossa la situazione antigiuridica creata attraverso la condotta vietata, il primo si consuma in occasione della realizzazione di uno degli eventi tipici descritti dall'art. 612 bis c.p., conseguentemente al compimento dell'ultimo degli atti della sequenza criminosa integrativa dell'abitualità del reato.

In tal senso, si è evidenziato che nel caso del reato permanente, in difetto di contestazione di un termine finale di consumazione, quest'ultimo non può che coincidere con quello della pronuncia della sentenza di primo grado che cristallizza l'accertamento processuale, mentre, nel secondo, è necessario che tutti gli atti cronologicamente succedutisi siano stati oggetto di contestazione e di specifico accertamento nel corso del processo (si veda in tal senso, in motivazione, Sez. 5, n. 22210 del 03/04/2017, C., Rv. 270241).

2.2. Secondo altro orientamento interpretativo, nel delitto previsto dall'art. 612 bis c.p., che è reato abituale e si consuma al compimento dell'ultimo degli atti della sequenza criminosa integrativa della abitualità del reato, il termine finale di consumazione, in mancanza di una specifica contestazione, coincide con quello della pronuncia della sentenza di primo grado che cristallizza l'accertamento processuale, cosicché, nell'ipotesi di contestazione aperta, è possibile estendere il giudizio di penale responsabilità dell'imputato anche a fatti non espressamente indicati nel capo di imputazione e, tuttavia, accertati nel corso del giudizio sino alla sentenza di primo grado (Sez. 5, n. 6742 del 13/12/2018, D, Rv. 275490).

3. È opportuno sul punto fare delle precisazioni, essendo erronea la decisione impugnata in questa sede che ha ritenuto la condotta "perdurante" sino alla data dell'emissione della sentenza di primo grado (28 gennaio 2013), sebbene - come si è già detto sopra - dalle risultanze processuali sia emerso che l'ultimo degli atti persecutori si fosse verificato in data (OMISSIS). Va certamente ribadito che il delitto previsto dall'art. 612 bis c.p. ha natura di reato abituale e di danno ed è integrato dalla necessaria reiterazione dei comportamenti descritti dalla norma incriminatrice, nonché dal loro effettivo inserimento nella sequenza causale che porta alla determinazione dell'evento, il quale deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso, anche se può manifestarsi solo a seguito della consumazione dell'ennesimo atto persecutorio, sicché ciò che rileva non è la datazione dei singoli atti, quanto la loro identificabilità quali segmenti di una condotta unitaria, causalmente orientata alla produzione dell'evento (in tal senso, tra le più recenti massimate, Sez. 5, n. 7899 del 14/01/2019, P, Rv. 27538101).

E va pure ribadito che, ai fini della rituale contestazione del delitto di atti persecutori non si richiede che il capo di imputazione rechi la precisa indicazione del luogo e della data di ogni singolo episodio nel quale si sia concretato il compimento di atti persecutori, essendo sufficiente a consentire un'adeguata difesa la descrizione in sequenza dei comportamenti tenuti, la loro collocazione temporale di massima e le conseguenze per la persona offesa (ex multis, Sez. 5, n. 28623 del 27/04/2017, C e altri, Rv. 27087501; Sez. 5, n. 35588 del 03/04/2017, P e P.C., Rv. 27120601; Sez. 5, n. 7544 del 25/10/2012, C., Rv. 255016).

Orbene, alla luce di tali principi deve ritenersi rituale una contestazione del delitto, come quella ascritta nella specie, che faccia riferimento genericamente a "una pluralità di condotte reiterate di molestie, anche telefoniche, di appostamenti in luoghi frequentati e pedinamenti....", con indicazioni temporali quali l'indicazione di un periodo che va "dal mese di aprile 2009 con condotta tutt'ora perdurante".

Si prega di non riprodurre o diffondere i contenuti e il materiale riportati nella presente dispensa 13 perché coperti dal diritto d'autore.

Giappichelli Formazione

LEZIONE DEL 13 NOVEMBRE 2021

*Invero, trattandosi di reato abituale, è la condotta nel suo complesso ad assumere rilevanza ed in tal senso l'essenza dell'incriminazione di cui si tratta si coglie non già nello spettro degli atti considerati tipici, bensì nella loro **reiterazione**, elemento che li cementa, identificando un comportamento criminale affatto diverso da quelli che concorrono a definirlo sul piano oggettivo.*

E dunque l'atteggiamento persecutorio ad assumere specifica autonoma offensività ed è per l'appunto alla condotta persecutoria nel suo complesso che deve guardarsi per valutarne la tipicità, anche sotto il profilo della produzione dell'evento richiesto per la sussistenza del reato. In tale ottica il fatto che detto evento si sia in ipotesi manifestato in più occasioni e a seguito della consumazione di singoli atti persecutori è non solo non discriminante, ma addirittura connaturato al fenomeno criminologico alla cui repressione la norma incriminatrice è finalizzata, giacché alla reiterazione degli atti corrisponde nella vittima un progressivo accumulo del disagio che questi provocano, fino a che tale disagio degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi nelle forme descritte nell'art. 612 bis c.p..

*E, sul piano della condotta, in considerazione del carattere necessitato di una sua reiterazione nel tempo, il delitto di atti persecutori deve essere ricondotto **nell'ambito dei reati abituali così detti impropri, atteso che la fattispecie in esame si caratterizza per la presenza di una serie di condotte singolarmente idonee ad integrare reati perseguibili in via autonoma.***

Diversamente dal reato permanente, però, nel quale la condotta offensiva si presenta unitaria e senza cesure temporali, nel reato abituale la condotta è caratterizzata da una pluralità di atti che, nel loro complesso, realizzano l'offesa al bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice. In altri termini, mentre il reato permanente presuppone un'unica azione compiuta in violazione di legge che prosegue nel tempo e che assume autonoma valenza anti-giuridica fin dal primo atto della sua esecuzione (Sez. 6, n. 3032 del 16/12/1986, Nenna, Rv. 175315), nel reato abituale rilevano singole condotte, da sole non idonee ad integrare quel determinato reato, che perdono la loro individualità - nell'ipotesi del reato di atti persecutori, le condotte di minaccia o di molestia - per assumere una diversa configurazione giuridica proprio a causa della loro reiterazione (Sez. 5, n. 3042 del 09/10/2019, M, Rv. 278149).

*Pertanto, non è applicabile al delitto di atti persecutori il principio, proprio del reato permanente, secondo cui il diritto di presentare querela può essere esercitato dall'inizio della permanenza fino alla decorrenza del termine di sei mesi dal giorno della sua cessazione e la sua effettiva presentazione rende procedibili tutti i fatti consumati nell'arco della permanenza. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui il presupposto della reiterazione venga integrato da condotte poste in essere oltre i sei mesi previsti dalla norma, rispetto alla prima o alle precedenti condotte, occorre necessariamente fare riferimento anche a tali pregresse condotte, indipendentemente dal decorso del termine di sei mesi per la proposizione della querela, ai sensi dell'art. 612 bis c.p., comma 4 (Sez. 5, n. 48268 del 27/05/2016, D, Rv. 26816301; Sez. 5, n. 12509 del 17/11/2015, M, Rv. 26683901; Sez. 5, n. 20065 del 22/12/2014, N, Rv. 26355201). 4. Le precisazioni sopra esposte appaiono utili ad evidenziare come **non sia condivisibile la tesi interpretativa secondo cui le condotte persecutorie diverse e ulteriori rispetto a quelle descritte nell'imputazione devono formare oggetto di specifica contestazione** (così come affermato dalla citata Sez. 5, n. 45376 del 02/10/2019, S, Rv. 277255).*

Se, come avvenuto nella specie, la persona offesa durante il dibattimento riferisca episodi ulteriori rispetto a quelli oggetto della denuncia - querela, verificatisi anche in epoca successiva alla data di presentazione della stessa, non è affatto necessario che vi sia una contestazione suppletiva degli stessi a fronte di una imputazione a "contestazione aperta".

Infatti, è del tutto evidente che quegli ulteriori episodi si inseriscono nella sequenza criminosa integrativa dell'abitudine del reato contestato e di essi il giudice può certamente tener conto ai fini dell'affermazione di responsabilità, senza violare il principio di correlazione tra accusa e

Si prega di non riprodurre o diffondere i contenuti e il materiale riportati nella presente dispensa 14 perché coperti dal diritto d'autore.

Giappichelli Formazione

LEZIONE DEL 13 NOVEMBRE 2021

sentenza, giacché l'imputato ha la possibilità di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (arg. da Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051).

Chiarito ciò, va rimarcato che, ai fini della prescrizione del delitto di atti persecutori, il termine decorre dal compimento dell'ultimo atto antigiuridico, coincidendo il momento della consumazione delittuosa solo con la cessazione dell'abitudine (Sez. 5, n. 9956 del 11/01/2018, B., Rv. 27237401 Sez. 5, n. 35588 del 03/04/2017, P e P.C., Rv. 27120801; in materia di reato di maltrattamenti si veda Sez. 6, n. 52900 del 04/11/2016, P, Rv. 26855901).

5. Va, quindi, conclusivamente affermato che al delitto di atti persecutori di cui all'art. 612 bis c.p., che ha natura di reato abituale, si applica il principio secondo il quale, nell'ipotesi di contestazione aperta, il giudizio di penale responsabilità dell'imputato può estendersi, senza necessità di modifica dell'imputazione originaria, agli sviluppi della fattispecie emersi dall'istruttoria dibattimentale; ciò in quanto, in ragione della complessiva unitarietà del fatto in rapporto all'evento descritto dalla norma incriminatrice, non può affermarsi che il riferimento ad ulteriori episodi operato dalla persona offesa nel corso del dibattimento determini una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, tale da generare un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa.

Ne consegue che le condotte ulteriori rispetto a quelle descritte nell'imputazione non devono formare oggetto di specifica contestazione, perché si inseriscono nella sequenza criminosa integrativa dell'abitudine del reato contestato, fermo restando il principio secondo il quale il termine di prescrizione decorre dal compimento dell'ultimo atto antigiuridico come accertato in dibattimento.

6. La sentenza impugnata, dunque, va annullata senza rinvio agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione.

Il ricorso va invece dichiarato inammissibile agli effetti civili, non essendo stata in alcun modo contestata la sussistenza degli atti persecutori oggetto di imputazione.

I dati identificativi vanno oscurati a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. Dichiaro inammissibile il ricorso agli effetti civili. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Omissis.

Omissis.